

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91

del 05.07.2008

O G G E T T O

Comune di Molfetta c/Coop. Estense. Appello al C.d.S. avverso ordinanza TAR n.273/08 con la quale il TAR puglia. Bari ha accolto l'istanza di sospensiva correlata al ricorso n.582/08. Conferma costituzione in giudizio e incarico a legale.

L'anno duemilaotto, il giorno sedici del mese di giugno nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la determinazione dirigenziale n. 65 adottata in data 02.07.2008 del Dirigente del Settore AA.GG. e Commercio per la costituzione dell'Ente nel giudizio di appello da proporre dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 273/2008, con la quale la II Sezione del TAR Puglia ha accolto la domanda cautelare avanzata dalla Coop. Estense con ricorso n. 582/08 sospendendo, per l'effetto, in parte qua, i provvedimenti impugnati consentendo di fatto alla ricorrente di fruire dell'apertura domenicale del centro commerciale "Gran Shopping Mongolfiera";

Rilevato che la competenza del Dirigente del Settore AA.GG. e Commercio trova fondamento nella deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007 che individua i dirigenti per l'assunzione dei provvedimenti di costituzione in giudizio dell'Ente, riservando al Sindaco la individuazione del legale cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista incaricato ed il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente;

Atteso che:

- La Corte Suprema di Cassazione, sia con la sentenza n. 19380 in data 17.12.2003 (Sezione Tributaria), che con la sentenza n. 13710 del 27.06.2005 (Sezioni Unite), in senso conforme si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3452 in data 09.06.2006 (Sezione 6^a), ha chiarito che la competenza ad autorizzare o resistere alle liti è in capo al Dirigente solo in presenza di espressa previsione statutaria in tal senso;
- In assenza di previsione statutaria si ritiene che sia la Giunta Comunale che, nella sua attività di collaborazione con il Sindaco ex art. 48 del T.U. EE.LL., nel prendere atto di quanto disposto dal Dirigente, o discostandosene motivatamente, dovrà procedere alla nomina dell'avvocato in assenza di elementi di oggettività (norme statutarie o regolamentari) che conseguino al Dirigente detta competenza;

Visto lo Statuto Comunale che, fra i compiti assegnati ai Dirigenti dall'art. 78, non prevede l'autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, né tale previsione è contenuta nell'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione di G.C. n. 1025 in data 30.11.1998;

Vista la sentenza n. 6399 emessa dalla 5^a Sezione del Consiglio di Stato in data 26.10.2006, la quale ha esplicitato il principio che la deliberazione giuntalesca di autorizzazione alle liti rappresenta una condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico e, pertanto, può intervenire anche nel corso del processo, ma sempre prima che la causa passi in decisione con effetto sanante delle eventuali irregolarità in precedenza verificatesi.;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. e Commercio sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non è rilevante il parere del Dirigente del Settore Finanze per la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del Testo Unico EE.LL. n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di prendere atto della richiamata determinazione dirigenziale dell'U.A. Affari Legali n. 65 in data 02.07.2008 e, conseguentemente, confermare la costituzione in giudizio dell'Ente dinanzi al al Consiglio di Stato per proporre appello avverso l'ordinanza n. 273/2008 resa dalla II Sez. del TAR Puglia sul ric. n. 582/2008 proposto dalla Coop. Estense, l'incarico legale conferito all'Avv. Gennaro Rocco Notarnicola, nonché le altre statuizioni contenute nella richiamata determinazione dirigenziale n. 65.
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento all'U.A. Affari Legali per gli adempimenti di competenza.